Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Giovedì, 21 giugno 1934 - Anno XII** **Numero 145**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 maggio 1934, n. **916**.

Conferimento di poteri straordinari al Regio commissario per l'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 19 aprile 1934-XII con cui viene disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali e viene provveduto alla nomina di un Regio commissario per l'amministrazione del predetto Ente;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al suddetto commissario le facoltà e i poteri necessari ai fini del riordinamento dell'Istituto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto commissario è autorizzato in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dall'Istituto anche in deroga alle norme che ne regolano l'ordinamento giuridico e il trattamento economico;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti, o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e modalità.

La facoltà di dispensa di cui sopra deve intendersi non condizionata all'obbligo della preventiva comunicazione agli interessati dei motivi e delle cause di dispensa. Il provvedimento di dispensa deve essere motivato, ma basta l'indicazione anche generica della causa di dispensa.

È fatto divieto di accrescere la misura degli assegni a qualsiasi titolo dovuti al personale, ridotti ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il trattamento di licenziamento e di quiescenza da praticarsi al personale da eliminare non potrà essere più vantaggioso di quello stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Contro i provvedimenti di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 348, *foglio* 80. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 giugno 1934, n. **917**.

19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 giugno 1934-XII, sul decreto che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ!

Per accertate esigenze, rendesi necessario aumentare di L. 50.000 lo stanziamento del capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in relazione alle retribuzioni da corrispondere al personale avventizio degli Uffici dipendenti.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizzando, ai sensi delle vigenti norme, il prelevamento dell'indicata somma dal fondo di riserva per le spese impreviste

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili L. 921.320;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di L. 50.000 da inscrivere al capitolo n. 128: « Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 918.
Dichiarazione formale dei fini di 32 Confraternite della provincia di Napoli.

N. 918. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle seguenti Confraternite della provincia di Napoli:

1. Albanova - Confraternita di S. Filippo Neri;
2. Agerola - Confraternita del Monte dei Morti in Camporo;
3. Agerola - Arciconfraternita del SS. Sacramento a Monte dei Morti;
4. Aversa - Confraternita della SS. Pietà in Savignano;
5. Aversa - Confraternita di S. Bartolomeo;
6. Caivano - Confraternita del Purgatorio;
7. Capua - Confraternita di S. Monica;
8. Capua - Confraternita di Giacomo Apostolo;
9. Caserta - Confraternita di Maria SS. Addolorata;
10. Caserta - Confraternita del SS. Rosario di Casola;
11. Caserta - Arciconfraternita di S. Antonio di Padova in Casagiove;
12. Caserta - Confraternita di S. Giuseppe in Falciano;
13. Giuliano - Confraternita di S. Vito e SS. Sacramento;
14. Galluccio - Confraternita di S. Maria delle Grazie;
15. Galluccio - Confraternita SS. Rosario;
16. Marzano Appio - Confraternita di S. Elena e Sacco in Tuoro Casalese;
17. Marzano Appio - Confraternita del SS. Rosario;
18. Marzano Appio - Confraternita del SS. Rosario di Casorcia.
19. Massalubrense - Confraternita del SS. Rosario in S. Agasta;
20. Massalubrense - Confraternita del SS. Rosario in Schiazzano;
21. Napoli - Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo;
22. Napoli - Confraternita del SS. Sacramento in Miano;
23. Napoli - Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, S.S. Gioacchino e Carlo Borromeo in S. Luciella ai Librai;
24. Napoli - Confraternita del SS. Rosario in Pianura;
25. Ottaiano - Arciconfraternita del SS. Rosario;
26. Parete - Confraternita di S. Filippo Neri;
27. Sparanise - Confraternita dell'Immacolata;
28. S. Maria C. V. - Confraternita Ave Gratia Plena del Carmine;
29. Torre Annunziata - Arciconfraternita del SS. Sacramento;
30. Vico Equense - Arciconfraternita della Morte e Orazione di Sciano;
31. Vico Equense - Arciconfraternita di S. Maria e Chiesa di Massagnano;
32. Parete - Confraternita di Gesù e Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 919.
Erezione in ente morale della fondazione « Lotteria di beneficenza Francesco Santoianni fu Raffaele », con sede in Lungro.

N. 919. R. decreto 3 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Lotteria di beneficenza Francesco Santoianni fu Raffaele », con sede in Lungro, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 aprile 1934, n. 920.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie di Mestre.

N. 920. R. decreto 16 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie di Mestre.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 921.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Crocifisso, in Anversa degli Abruzzi.

N. 921. R. decreto 21 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Crocifisso, in Anversa degli Abruzzi (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 922.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Magliano dei Marsi.

N. 922. R. decreto 21 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Magliano dei Marsi (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1934.
Nomina del sig. Dell'Acqua Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ettore Boffa, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del sig. Dell'Acqua Luigi di Giacomo;

Visto il relativo atto di procura 6 aprile 1934-XII per notaio Valagussa di Milano;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Dell'Acqua Luigi di Giacomo è nominato rappresentante del sig. Boffa Ettore, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale « S. Giuseppe » di Ampezzo (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Ampezzo (Udine) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio d'amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Ampezzo è sciolto ed il dott. Giusto Bearzi, è nominato commissario governativo della stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6862)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1934.
Sospensione dall'esercizio professionale dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Enrico Cigolotti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il rapporto 16 maggio 1934-XII, n. 726, con cui il Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano propone una lieve punizione a carico dell'agente di cambio sig. Enrico Cigolotti il quale, sia pure in buona fede, ha compiuto un'operazione di borsa in difformità delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 settembre 1931-IX;

Visto il parere espresso con lettera 1° giugno 1934-XII, n. 26091, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, dopo sentita la locale Deputazione di borsa;

Ritenuto che l'ispettore superiore del Tesoro presso detta Borsa, per incarico di questo Ministero ha contestato al Cigolotti il fatto addebitatogli;

Visti gli art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 9 aprile 1925, n. 376, e 16 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

È inflitta all'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, sig. dott. Enrico Cigolotti, la sospensione dall'esercizio professionale per tre giorni a partire dal 25 giugno corrente.

La Deputazione di borsa di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6876)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1934.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1933-XI con cui, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, costitutivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale, fu approvato lo statuto dell'Istituto stesso;

Visto che è stata riconosciuta la necessità di apportare allo statuto predetto modificazioni intese ad adeguarne le norme alle disposizioni legislative intervenute successivamente alla sua emanazione, a meglio chiarire la portata delle operazioni proprie di ciascuna Sezione, specialmente in rapporto ai più vasti compiti recentemente assegnati all'Istituto, ed a provvedere in modo preciso alla regolamentazione delle funzioni esecutive dell'Ente ed alla sua organizzazione amministrativa;

Visto il nuovo testo di statuto elaborato in corrispondenza alle indicate necessità e deliberato dai Consigli di amministrazione delle due Sezioni dell'Istituto nelle rispettive adunanze del 30 maggio 1934;

Visto il citato art. 6 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale, deliberato dai Consigli di amministrazione delle due Sezioni dell'Istituto medesimo nelle rispettive adunanze del 30 maggio 1934-XII.

Il presente decreto e lo statuto di cui sopra saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

Statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Costituzione.

Art. 1.

In virtù e in applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto per la ricostruzione industriale » (I.R.I.).

Esso ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto comprende due Sezioni:

a) Sezione finanziamenti industriali;

b) Sezione smobilizzi industriali.

Ciascuna Sezione è giuridicamente autonoma con proprio bilancio e con distinto patrimonio.

Il presidente.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e le corporazioni.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, è nominato un vice presidente dell'Istituto.

Il presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, hanno la presidenza e la rappresentanza legale di tutte le Sezioni.

PARTE PRIMA.

Sezione finanziamenti industriali.

Art. 4.

La Sezione finanziamenti industriali ha lo scopo di finanziare imprese private di nazionalità italiana al solo fine del loro perfezionamento tecnico e della loro migliore organizzazione economica e finanziaria; all'uopo concede mutui contro idonee garanzie alle imprese stesse, come pure ad aziende o persone in queste interessate, purchè il ricavo dei mutui sia utilizzato a favore delle imprese medesime.

Le garanzie personali e reali saranno valutate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione della Sezione stessa.

La Sezione finanziamenti industriali è autorizzata, per il migliore raggiungimento dei propri scopi e di quelli della Sezione smobilizzi industriali, a compiere ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, ivi compresi sconti, anticipazioni, riporti, fidejussioni, ecc., avvalendosi anche dei valori ad essa affidati dalla Sezione smobilizzi, purchè, in questo caso, il ricavo delle relative operazioni sia versato integralmente alla Sezione smobilizzi medesima.

La Sezione finanziamenti industriali ha altresì facoltà di acquistare le obbligazioni da essa emesse, o alla pari o sotto la pari.

E' inibito alla Sezione finanziamenti industriali di raccogliere depositi a risparmio.

Art. 5.

Il capitale della Sezione è di L. 100.000.000 sottoscritto come appresso:

dalla Cassa depositi e prestiti . .	L.	60.000.000
dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale	»	20.000.000
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni	»	20.000.000
	L.	100.000.000

Il capitale potrà essere aumentato nei modi e nei termini stabiliti come appresso.

Art. 6.

Il capitale è diviso in quote rappresentate da titoli nominativi, del valore nominale di lire un milione ciascuno.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione, espressamente delegati, ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

Le cessione dei titoli si opera con dichiarazione sul libro degli enti partecipanti, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari, e trascritta, a cura della Sezione, sui titoli.

Il trasferimento dei titoli è valido solo quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione della Sezione.

Art. 7.

La responsabilità degli enti partecipanti alla Sezione è limitata alla quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 8.

Le partecipazioni degli Istituti di assicurazione possono essere utilizzate ai fini dei depositi cauzionali di cui agli articoli 27 e 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 9.

I decimi non ancora versati dagli enti partecipanti potranno essere richiamati in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli.

In caso di ritardo nel versamento, decorrerà un interesse di mora nella misura del 5 per cento.

Art. 10.

La Sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni in valuta legale, di durata non inferiore ai quindici nè superiore ai venti anni, rimborsabili in conformità dei relativi piani di ammortamento.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario sia agli Enti locali.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare l'emissione di speciali serie di obbligazioni, in corrispondenza di determinate operazioni di mutuo ovvero di determinate partecipazioni azionarie, possedute dalla Sezione smobilizzi industriali, le quali saranno costituite in gestione speciale a favore dei portatori delle obbligazioni.

Le obbligazioni avranno la durata delle operazioni di mutuo o delle gestioni speciali in corrispondenza delle quali sono state emesse.

Le garanzie speciali afferenti speciali serie di obbligazioni, ivi compresa la garanzia dello Stato, a tenore dell'art. 9 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, o le particolari condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione, devono essere specificate nei prospetti di emissione di ciascuna serie di obbligazioni.

Art. 12.

Le obbligazioni della Sezione sono garantite, oltre che dalle annualità di ammortamento dei mutui, anche dal capitale e dalle riserve della Sezione stessa.

I crediti della Sezione relativi ai mutui corrispondenti alle obbligazioni di cui all'art. 11 e le partecipazioni azionarie costituite in gestione speciale, di cui all'articolo stesso, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni medesime.

Il possessore delle obbligazioni ha azione soltanto contro la Sezione finanziamenti industriali.

Art. 13.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede in conformità delle norme stabilite nei rispettivi piani di ammortamento.

La circolazione delle obbligazioni relative ad operazioni di mutuo non può eccedere, alla fine di ciascun anno, per le singole serie, il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti a ciascuna serie.

Agli effetti del comma precedente, si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 14.

Le obbligazioni hanno un valore nominale di L. 500 ciascuna e possono essere raggruppate in titoli multipli, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Art. 15.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa, distintamente, per ogni serie.

Art. 16.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali devono portare la firma autografa o in facsimile del presidente, di un amministratore e di uno dei sindaci nominati dal Ministro per le finanze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Le obbligazioni sono segnate con bollo a secco della Sezione.

Art. 17.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedole al portatore.

A domanda e a spese degli interessati, è ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa.

Art. 18.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali sono assimilate ad ogni effetto alle cartelle di credito fondiario e sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa.

Esse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti, di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti generali o speciali.

Amministrazione della Sezione.

Art. 19.

Gli organi della Sezione sono:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il presidente e il vice presidente dell'Istituto;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei sindaci.

Assemblea.

Art. 20.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti.

Art. 21.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente o il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando venga richiesto dagli enti partecipanti, che rappresentino almeno la metà del capitale.

Art. 22.

Le convocazioni sono fatte dal presidente quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli enti partecipanti.

Art. 23.

L'assemblea è regolarmente costituita, così in sede ordinaria che straordinaria, allorchè siano rappresentati almeno i tre quarti del capitale.

Non raggiungendosi questa aliquota di presenza, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il capitale rappresentato.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 24.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente dell'Istituto o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti presenti.

I partecipanti hanno diritto a tanti voti quante sono le quote di capitale da ciascuno possedute.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i partecipanti, anche gli assenti o i dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 26.

Il bilancio, su cui delibera l'assemblea, è depositato presso la sede della Sezione almeno quindici giorni avanti la data di riunione dell'assemblea, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e alla relazione del Collegio dei sindaci.

Art. 27.

Sulla proposta di aumento di capitale della Sezione delibera l'assemblea dei partecipanti convocata in riunione straordinaria, con voto favorevole, pari almeno ai tre quarti del capitale rappresentato.

L'eventuale aumento di capitale sarà collocato a cura esclusivamente del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, concernenti l'aumento di capitale, devono essere approvate dal Ministro per le finanze.

Il presidente.

Art. 28.

Il presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale della Sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione.

Ha, in genere, tutti i poteri non specificatamente riservati dal presente statuto all'assemblea ed al Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte ai terzi e al conservatore delle ipoteche.

Il presidente ha facoltà di delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori o ad uno o più funzionari determinandone le attribuzioni.

Nei casi di urgenza, il presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Il vice presidente dell'Istituto coadiuva il presidente e lo sostituisce con identiche facoltà in caso di assenza o impedimento.

Delle deliberazioni del presidente e del vice presidente il segretario del Consiglio di amministrazione può rilasciare copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente e del vice presidente dell'Istituto, di sei membri nominati in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate a persona nominata dal Consiglio stesso, su designazione del presidente.

Art. 30.

Il Consiglio è convocato dal presidente, il quale ne dà avviso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso di particolare urgenza, il presidente può, senza convocare il Consiglio, provocare una deliberazione con votazione fatta per lettera o telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno cinque dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione della Sezione.

Più specialmente, esso delibera:

1° sulle operazioni, di ogni categoria, demandate alla Sezione ed inerenti allo scopo della Sezione stessa, di cui all'art. 4 del presente statuto;

2° sulla emissione delle obbligazioni;

3° sul richiamo dei decimi del capitale sottoscritto e non ancora versato;

4° sull'impiego del capitale versato e del fondo di riserva;

5° sui progetti di bilancio e sulle proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma del presente statuto.

Bilancio, utili, riserve.

Art. 32.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio, corredato del conto profitti e perdite, è sottoposto all'esame del Collegio dei sindaci, che lo restituisce accompagnato da apposita relazione, da depositarsi ai sensi dell'art. 26. Il bilancio approvato dall'assemblea dev'essere comunicato al Ministero delle finanze e a quello delle corporazioni.

Art. 33.

Gli utili risultanti, dopo detratte le spese, saranno erogati come appresso:

1° il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria;

2° un interesse, non superiore al 5 per cento, al capitale versato;

3° sugli ulteriori utili sarà fatto un prelevamento, pari alla metà, per uno speciale fondo di riserva, e l'altra metà, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto sul capitale versato.

Art. 34.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Liquidazione della Sezione.

Art. 35.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni della Sezione.

La deliberazione di reintegrazione del capitale deve riportare il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale.

Art. 36.

Il primo esercizio della Sezione finanziamenti industriali decorre dalla data della costituzione al 31 dicembre 1933.

PARTE SECONDA.

Sezione smobilizzi industriali.

Art. 37.

La Sezione smobilizzi industriali ha per iscopo l'amministrazione e lo smobilizzo delle partecipazioni azionarie e finanziarie, delle attività di ogni specie e delle passività già di pertinenza del soppresso Istituto di liquidazioni e delle partecipazioni assunte a norma del R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859.

La Sezione smobilizzi industriali dispone, oltre che del fondo di dotazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, e della sovvenzione annua di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, di tutti i contributi e proventi, di ogni specie, previsti da speciali disposizioni di legge ed assegnati al cessato Istituto di liquidazioni, o destinati a diminuzione del debito del medesimo verso l'Istituto di emissione.

Essa è autorizzata a compiere, sia direttamente sia a mezzo della Sezione finanziamenti industriali, tutte le operazioni finanziarie, attive e passive, necessarie per il conseguimento dei suoi fini, ivi compresi l'accensione di riporti su titoli da essa posseduti, lo sconto di carta cambiaria ceduta dalle aziende di essa debitrici, la prestazione di fidejussioni nell'interesse delle stesse, il rilascio di certificati di credito.

È inibito alla Sezione di raccogliere depositi a risparmio.

Amministrazione della Sezione.

Art. 38.

Gli organi della Sezione sono:

a) il presidente e il vice presidente dell'Istituto;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Il presidente.

Art. 39.

Il presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale della Sezione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegni e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria, senza alcuna limitazione o condizione di fronte a terzi e al conservatore delle ipoteche.

Il presidente ha facoltà di delegare i suoi poteri ad uno o più amministratori o ad uno o più funzionari, determinandone le attribuzioni.

Nei casi di urgenza, il presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale ne darà comunicazione nella prossima riunione.

Il vice presidente dell'Istituto coadiuva il presidente e lo sostituisce con identiche facoltà in caso di assenza o impedimento.

Delle deliberazioni del presidente e del vice presidente il segretario del Consiglio di amministrazione può rilasciare copie od estratti che fanno prova di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Il Consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali è composto, oltre che del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di altri quattro membri nominati dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno quattro dei componenti il Consiglio.

Per il funzionamento del Consiglio, valgono le norme stabilite dagli articoli 29 e 30 del presente statuto.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Sezione, ed è altresì autorizzato a deliberare l'acquisto di beni mobili e immobili che venisse ritenuto necessario ai fini di una migliore gestione e realizzazione del patrimonio.

Art. 42.

Qualora il Collegio sindacale abbia formulato rilievi sulle deliberazioni del Consiglio, facendoli inserire in verbale, il presidente, prima di dare esecuzione alle deliberazioni adottate, ne riferirà al Ministro per le finanze.

Bilancio.

Art. 43.

L'amministrazione della Sezione è regolata ad anno solare.
Ogni mese sarà comunicata al Ministro per le finanze la situazione della Sezione.

Alla fine di ogni esercizio sarà redatto il bilancio della Sezione che verrà sottoposto all'esame del Collegio dei sindaci e all'approvazione del Consiglio di amministrazione, e sarà inviato al Ministro per le finanze con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Gli utili e le perdite sono a favore o a carico dello Stato.

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI ALLE DUE SEZIONI.

Collegio dei sindaci.

Art. 44.

Un Collegio di sindaci esercita presso tutte le Sezioni funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti, nominati a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Art. 45.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria delle Sezioni e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili delle Sezioni ed assistono alle riunioni dei Consigli delle due Sezioni e dell'assemblea della Sezione finanziamenti industriali.

Art. 46.

I sindaci attestano della veridicità delle situazioni periodiche dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Direzione, uffici, personale.

Art. 47.

L'Istituto svolge la sua attività a mezzo degli uffici della Direzione generale, alle immediate dipendenze del presidente.

Gli uffici dell'Istituto sono retti da un direttore generale, che risponde al presidente della esecuzione delle deliberazioni sue e di quelle dei Consigli di amministrazione, nonchè del regolare funzionamento di tutti i servizi ed uffici dell'Istituto.

Il direttore generale è nominato dal presidente, intesi i Consigli di amministrazione.

Egli firma i progetti di bilancio da presentarsi ai Consigli di amministrazione e le situazioni mensili.

Art. 48.

Della Direzione generale fanno parte direttori centrali, vice direttori e procuratori.

Il presidente nomina e revoca i predetti funzionari e gli impiegati ed emana ogni provvedimento concernente il personale.

I funzionari e gli impiegati prestano l'opera loro presso l'una o l'altra Sezione dell'Istituto, a seconda delle esigenze dei servizi.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto sono incompatibili qualsiasi impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società. Qualora, in vista di particolari necessità, ciò fosse consentito dall'Istituto, gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche devono essere riversati all'Istituto.

L'Istituto può valersi anche di fiduciari per specifiche attribuzioni, con remunerazione da fissarsi in relazione ai servizi prestati.

Art. 49.

L'Istituto ha un proprio Ispettorato tecnico.

Ai fini dell'istruttoria delle operazioni di credito e di smobilizzo esso può farsi assistere anche da consulenti tecnici per lo studio e l'accertamento della posizione tecnica, economica e finanziaria delle aziende.

Art. 50.

Il servizio di cassa di tutte le Sezioni è unico ed è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate fra i due enti.

L'Istituto ha la facoltà di valersi, per i servizi di tutte le Sezioni, degli uffici della Banca d'Italia.

Firma.

Art. 51.

La firma, per le due Sezioni, spetta al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente dell'Istituto.

La firma, per le due Sezioni, spetta inoltre, congiuntamente, al direttore generale, insieme con uno dei direttori centrali o vice direttori.

Per gli atti di esecuzione delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione e del presidente, nonchè per la ordinaria amministrazione dell'Istituto — ivi comprese le girate delle cambiali, la emissione di assegni, le quietanze di vaglia o altri titoli di credito, l'accensione di riporti, gli ordini di pagamento, ecc. — possono firmare, sempre per le due Sezioni, e sempre congiuntamente due a due, i direttori centrali fra di loro o con un vice direttore o con un procuratore, o pure due vice direttori fra di loro.

Spese.

Art. 52.

Il presidente, alla chiusura di ogni esercizio, determina la quota di spese generali che deve far carico al bilancio di ciascuna Sezione.

I rapporti di conti fra le due Sezioni sono regolati in base a determinazioni del presidente.

Roma, addì 30 maggio 1934 - Anno XII

Il presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale:
ALBERTO BENEDUCE.

(6870)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Blanc di Palio, nato a Ioaniuz il 17 febbraio 1888 e residente a Isola Morosini, è restituito nella forma italiana di « Bianchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ida di Antonio, nata il 13 settembre 1914, figlia;
2. Pino di Antonio, nato il 20 giugno 1919, figlio;
3. Adriano di Antonio, nato il 14 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4462)

N. 11419-3 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leonardo Colobig fu Antonio, nato a Pieris il 23 febbraio 1906 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Colombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Antonio, nato il 14 ottobre 1907, fratello;
2. Laura fu Antonio, nata il 24 maggio 1909, sorella;
3. Caterina fu Antonio, nata il 2 dicembre 1910, sorella;
4. Teresa fu Antonio, nata il 28 ottobre 1912, sorella;
5. Luigi fu Antonio, nato il 21 giugno 1920, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4463)

N. 11419-14 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Rusig fu Andrea, nato a Begliano il 4 luglio 1851 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa nata Rusig fu Gio. Batt. nata il 13 maggio 1854, moglie;
2. Carolina di Antonio, nata il 30 gennaio 1885, figlia;
3. Agostino di Antonio, nato il 27 ottobre 1886, figlio;
4. Dorotea di Antonio, nata il 4 ottobre 1893, figlia;
5. Ernesto di Agostino, nato il 5 ottobre 1913, nipote;
6. Antonio di Agostino, nato il 18 luglio 1915, nipote;
7. Giusto di Agostino, nato il 15 febbraio 1917, nipote;
8. Edoardo di Agostino, nato il 10 maggio 1920, nipote;
9. Valter di Agostino, nato il 26 aprile 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4474)

N. 11419-10 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Rusig fu Andrea, nato a Begliano il 16 dicembre 1862 e residente a Begliano, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario di Angelo, nato il 12 settembre 1896, figlio;
2. Francesco di Angelo, nato il 4 ottobre 1901, figlio;
3. Luigi di Angelo, nato il 28 marzo 1904, figlio;
4. Abramo Nerio di Luigi, nato il 4 febbraio 1926, nipote;
5. Angelo Francesco di Mario, nato il 18 dicembre 1927, nipote;
6. Lucia Maria di Francesco, nata il 9 ottobre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4470)

N. 11419-12.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Rusig fu Giovanni, nato a Begliano il 19 maggio 1888 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Jolanda di Angelo, nata il 20 maggio 1913, figlia;
2. Angelo di Angelo, nato il 22 ottobre 1915, figlio;
3. Marino di Angelo, nato il 1° ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4472)

N. 11419-13 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Rusig fu Andrea, nato a Begliano l'11 luglio 1865 e residente a Pieris, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Genoveffa di Antonio, nata l'8 giugno 1897, figlia;
2. Rodolfo di Antonio, nato il 18 ottobre 1902, figlio;
3. Massimo di Antonio, nato il 10 ottobre 1904, figlio;
4. Antonio di Antonio, nato il 13 giugno 1893, figlio;
5. Alcide di Antonio, nato l'8 febbraio 1921, nipote;
6. Giovanna di Antonio, nata il 19 febbraio 1923, nipote.
7. Alfieri Desiderio di Rodolfo, nato il 22 gennaio 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4473)

N. 11419-21 S. C. d'I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Rusig fu Giacomo, nato a Begliano il 1° luglio 1878 e residente a Begliano, è restituito nella forma italiana di « Russi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Pietro, nata il 12 gennaio 1903, figlia;
2. Antonio di Pietro, nato il 31 ottobre 1904, figlio;
3. Elvira di Pietro, nata il 18 febbraio 1908, figlia;
4. Clelia di Pietro, nata il 20 gennaio 1910, figlia;
5. Bernardina di Pietro, nata il 20 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione dalla qualità di vettore di emigranti della Società Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano) e Lloyd Sabaudo.

« ITALIA »
(Flotte riunite Cosulich, Lloyd Saubaudo, Navigazione Generale)
Capitale sociale L. 720.000.000 interamente versato
Anonima - Sede in Genova.

Onorevole Ministero degli Affari Esteri

ROMA.

Oggetto - Cauzione per vettore di emigranti della Società « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale), anonima con sede in Genova, capitale sociale L. 720.000.000 interamente versato.

Premesso:

che a norma delle disposizioni di legge la « Navigazione Generale Italiana » (Società riunite Florio, Rubattino & Lloyd Italiano, anonima con sede in Genova) ha depositato a suo tempo la cauzione richiesta per vettore di emigranti nella misura di complessive L. 240.000, capitale nominale di rendita italiana 3,50 % (ex 3,75);

che per lo stesso motivo il « Lloyd Sabaudo » ha depositato una cauzione di complessive L. 305.000, capitale nominale in obbligazioni delle Ferrovie meridionali 3 %;

che in data 2 gennaio 1932-X si è costituita in Genova la nuova Società « Italia » mediante l'apporto delle flotte delle Società Cosulich, Lloyd Sabaudo e Navigazione Generale Italiana, e che da quella data il Lloyd Sabaudo e la Navigazione Generale Italiana hanno cessato la loro attività di vettori;

che in base all'atto costitutivo della Società « Italia » in data 2 gennaio 1932-X vengono a questa trasferite le cauzioni della Navigazione Generale Italiana e del Lloyd Sabaudo relative alle concessioni di qualunque genere in Italia ed all'estero afferenti all'esercizio della navigazione;

che la Navigazione Generale Italiana ed il Lloyd Sabaudo, con nota del 31 dicembre 1931-X hanno chiesto a codesto on. Ministero il trasferimento alla nuova Società « Italia » con effetto dal 1° gennaio 1932-X delle cauzioni da ognuna di esse depositate ai sensi di legge;

che in data 19 maggio 1932-X le Società Navigazione Generale Italiana e Lloyd Sabaudo hanno inoltrato domanda di svincolo nei loro riguardi delle cauzioni come sopra da esse Società depositate, ottemperando alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1932-X, n. 192;

che agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 47 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 1901, n. 365, gli ultimi emigranti imbarcati dalle Società ex vettori di emigranti Navigazione Generale Italiana e Lloyd Sabaudo, sono stati sbarcati dalla motonave « Romolo » nel porto di Brisbane il 1° febbraio 1932-X;

che con determinazione del 25 maggio 1932-X, con decorrenza dal 1° gennaio 1932-X e per la durata di un anno il R. Ministero degli affari esteri ha concesso alla Società « Italia » la patente di vettore di emigranti, per le medesime linee e le medesime navi esercitate dalle Società Navigazione Generale Italiana e Lloyd Sabaudo;

che pertanto la data di volturazione delle patenti alla Compagnia di nuova costituzione, prevista dall'art. 1 del citato R. decreto 4 febbraio 1932, determina implicitamente la data certa di cessazione delle qualità di vettore nelle Compagnie Navigazione Generale Italiana e Lloyd Sabaudo;

che la costituzione della Società anonima « Italia » risulta dal Foglio di annunzi legali della Regia prefettura di Genova n. 58, del 6 gennaio 1932-X, pagina 1700, inserzione 2991, qui accluso;

che secondo comunicazioni verbali del Ministero degli affari esteri alla Società « Italia » l'ammontare della cauzione di vettore di emigranti per la Società « Italia » è fissata in lire italiane 300.000;

che la cauzione che risulta attualmente depositata a copertura della patente della Società « Italia » è costituita dal cumulo delle cauzioni ex Navigazione Generale Italiana ed ex Lloyd Sabaudo per la somma complessiva di capitale nominale Lit. 545.000, e quindi eccede di Lit. 245.000 l'entità della cauzione determinata per la Società « Italia »;

La sottoscritta Società « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) si onora porgere istanza a codesto on. Ministero affinchè voglia disporre siano svincolate la cauzione Navigazione Generale Italiana (rendita italiana 3,50% ex 3,75%, capitale nominale Lit. 240.000) e la cauzione Lloyd Sabaudo (obbligazioni delle Ferrovie meridionali 3%, capitale nominale Lit. 305.000), e contemporaneamente vincolate quest'ultima fino alla concorrenza dell'importo di Lit. 300.000 per la cauzione in testa alla nuova Società « Italia ».

Con perfetta osservanza.

Genova, li 11 novembre 1932-XI

« Italia »
(Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale).
Capitale sociale L. 720.000.000, interamente versato.
Anonima - Sede in Genova.
BRUNELLI — DE LA PENNE.

D'accordo con quanto sopra.

Navigazione Generale Italiana
Società Riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano.
Anonima - Sede in Genova.
Capitale sociale L. 281.345.000, versato L. 271.971.200.
SERVADIO — VIGNOLINI.

« Lloyd Sabaudo »
Società anonima per azioni.
Il procuratore generale: BERTOLOTTO.

Io sottoscritto dott. Luigi Cassanello notaro in Genova-Staglieno, dichiaro e certifico vere ed autografe le firme apposte in fine alla lettera in data undici novembre 1932-XI diretta all'on. Ministero degli affari esteri (dattilografata nel foglio carta bollata da lire cinque, al quale si unisce il presente foglio), dai signori:

1° On. cav. di gr. croce prof. Domenico Brunelli fu Gilberto e on. gr. uff. marchese Renzo de la Penne fu Luigi, nella loro qualità di amministratori delegati e legali rappresentanti della « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova, capitale versato L. 720.000.000;

2° Comm. dottor Cesare Servadio fu Giuseppe e dottor Nello Vignolini fu Ennardo, procuratori legali rappresentanti della « Navigazione Generale Italiana » Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano, anonima con sede a Genova;

3° Dottor Lazzaro Bertolotto di Vittorio, procuratore generale e legale rappresentante del « Lloyd Sabaudo », Società anonima con sede a Genova.

Genova, li 23 novembre 1933-XII

LUIGI CASSANELLO, notaro.

Si legalizza la firma del dott. Luigi Cassanello, notaro Genova-Staglieno.

Dal Tribunale civile e penale di Genova, li 23 novembre 1933-XII

Il cancelliere delegato: Tasca Ferruccio.

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA.

Il sottoscritto cancelliere certifica che dagli atti (trascritti, affissi e pubblicati) esistenti in questa Cancelleria al fascicolo della « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova, risulta che alla data delli undici novembre 1933, i signori on. prof. Domenico Brunelli e on. Marchese Renzo de la Penne, erano in carica quali amministratori delegati della detta Società, e come tali, con firma congiunta, legali rappresentanti della società stessa.

Genova, li 24 novembre 1933-XII

Il cancelliere: Conte.

Tribunale civile e penale di Genova.

Visto, si legalizza la firma del signor R. Conte, cancelliere del Tribunale di Genova.

Genova, novembre 1933-XII

p. Il presidente: G. Carta.

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA.

Il sottoscritto cancelliere certifica che dagli atti (trascritti, affissi e pubblicati) esistenti in questa Cancelleria al fascicolo della « Navigazione Generale Italiana » (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano) risulta che alla data delli undici novembre 1932, ai signori comm. dott. Cesare Servadio e dott. Nello Vignolini, quali funzionari designati dal Consiglio di amministrazione, era affidata, congiuntamente, la firma sociale nei limiti degli affari di ordinaria amministrazione, non compreso ogni affare, contratto e pratica il cui ammontare superi la somma di lire cinquecentomila.

Genova, li 24 novembre 1933-XII

Il cancelliere: Conte.

Tribunale civile e penale di Genova.

Visto, si legalizza la firma del signor R. Conte, cancelliere del Tribunale di Genova.

Genova, novembre 1933-XII

p. Il presidente: G. Carta.

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA.

Il sottoscritto cancelliere certifica che dagli atti (trascritti, affissi e pubblicati) esistenti in questa Cancelleria al fascicolo del « Lloyd Sabaudo » società anonima con sede in Genova, risulta che alla data delli undici novembre 1932, al signor dott. Lazzaro Bertolotto, quale procuratore della detta Società, spettava la firma sociale nei limiti degli affari di ordinaria amministrazione, non compresi ogni affare, contratto e pratica il cui ammontare superi la somma di lire cinquecentomila.

Genova, 24 novembre 1933-XII

Il cancelliere: Conte.

Tribunale civile e penale di Genova.

Visto, si legalizza la firma del signor R. Conte, cancelliere del Tribunale di Genova.

Genova, novembre 1933-XII

p. Il presidente: G. Carta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza in data 11 novembre 1932 con la quale i legali rappresentanti delle Società « Navigazione Generale Italiana » (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano) con sede in Genova e

Lloyd Sabaudo, ugualmente con sede in Genova, hanno chiesto lo svincolo e la restituzione della cauzione a suo tempo da ciascuna di esse prestata presso la Cassa depositi e presititi per ottenere la patente di vettore di emigranti nel Regno;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo dell'emigrazione approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che le Società di navigazione « Navigazione Generale Italiana » (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano) e Lloyd Sabaudo, con sede in Genova hanno cessato dalla qualità di vettore di emigranti il 1° febbraio 1932 e il 3 gennaio 1932 rispettivamente;

Determina:

Art. 1.

Le Società Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano) e Lloyd Sabaudo hanno perduto dal 1° febbraio 1932 e dal 3 gennaio 1932 rispettivamente la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione da ciascuna di esse a suo tempo versata presso la Cassa depositi e prestiti, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione delle cauzioni innanzi citate a favore delle Società Navigazione Generale Italiana e Lloyd Sabaudo, salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi, che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda delle Società Navigazione Generale Italiana e Lloyd Sabaudo, sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Livorno e Trieste.

Roma, addì 9 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(6836)

MINISTERO DELLA MARINA

Perdita di medaglia al valore.

Con R. decreto in data 24 aprile 1934-XII e con pari decorrenza, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, il marinaio nel C.R.E.M. Agostino Badessi di Giovanni e di Ragussin Romilda, è incorso, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 453, nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con R. decreto 15 aprile 1920.

Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1934, registro n. 49, foglio n. 306.

(6865)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Compagnia « Le Zenith » di Parigi.

Il liquidatore in Italia della Compagnia di assicurazioni « Le Zenith » con sede in Parigi, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutte le partite di debito per sinistri o altro sono state regolate e che le sotto elencate polizze intestate ancora al nome della Compagnia così pure i due sottodescritti sinistri in corso di liquidazione sono garantite dalla Società anonima italiana « L'Anonima Infortuni », con sede in Milano, piazza Cordusio, n. 2, come da dichiarazione resa dalla predetta Società con lettera in data 5 gennaio 1934.

Elenco delle polizze.

Incendi:

N. 1634/135 Ruffo M., scadenza giugno 1934.
N. 2033/172 Campetti F., scadenza febbraio 1935.
N. 2717/221 Alvisini L., scadenza novembre 1935.
N. 2916/247 Gerussi O., scadenza febbraio 1936.

Infortuni:

N. 1487 L. Venturi, scadenza febbraio 1934.
N. 2055 Angelo Balbo, scadenza febbraio 1935.
N. 3139 Fucelli Pietro, scadenza maggio 1936.
N. 1824 Aldrighettoni L., scadenza settembre 1934.
N. 1968 Rosina Ildebrando, scadenza dicembre 1934.

Responsabilità civile verso terzi.

N. 1495 Com. Proprietari stabili via Rizzoli - Bologna, scadenza febbraio 1934.
N. 2026 Soc. Cacciatori Riservisti, scadenza febbraio 1935.
N. 1818 Soc. Illuminazione a Gas, scadenza settembre 1934.

Pendenze per liquidazione sinistri.

Montrasi Cesare di Treviglio.
Azienda Generale dei Servizi municipalizzati di Verona.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — alla Compagnia interessata e per essa al liquidatore dott. Ugo Navarra, via Manzoni n. 39, in Milano.

(6727)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 179.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 30 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Notaristefano Carmine fu Francesco per conto della Congregazione di carità e comune di Mottola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 395,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6807)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro novennale 7ª serie	916	Cap. 4.000 —	De Biase *Guanita* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Egiziana Tellarini fu Alessandro, ved. De Biase.	De Biase *Giovanna* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	318115 321213 333807	620 — 165 — 500 —	Rinetti *Carolina* fu Francesco, ved. di Mazzetti G. Battista, domiciliato a Montemagno (Alessandria).	Rinetti *Antonia-Lucia-Carlotta* fu Francesco ved. ecc. come contro.
» Littorio	27279	50 —	Moiraghi *Amelia* di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	Moiraghi *Amalia* di *Clodoveo-Giuseppe-Antonio*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	272367	505 —	*Configliaccio*-Ciagne Domenica fu Martino, minore sotto la tutela di Barinotti Giovanni, domt. a Pont Canavese (Torino).	*Configliacco*-Ciagne Domenica fu Martino, minore ecc. come contro.
»	231185	500 —	Giugni Maria di Ottorino, *nubile*, domt. a Praia d'Aieta (Cosenza).	Giugni Maria di Ottorino, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	245504	500 —	Giugni Francesco di Ottorino, domt. a Tortora (Cosenza).	Giugni Francesco di Ottorino, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	370282	310 —	Forniglia *Agnese* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Dalmasso Maria di Chiaffredo, ved. Forniglia, domt. a Verzuolo (Cuneo).	Forniglia *Lucia* fu Bartolomeo, minore ecc. come contro.
»	520915	485 —	Masini Laura o Lauretta, *Sandrino* ed Arrigo fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Faranella Francesca fu Ettore, ved. Masini, domt. a Modena.	Masini Laura o Lauretta, *Bruno* ed Arrigo ecc. come contro.
3,50 %	811100	1750 —	Frova Arturo fu Antonio, domt. a Milano.	Frova Arturo fu Antonio, *interdetto, sotto la tutela della moglie Carrer Augusta fu Gaetano*, domt. a Milano.
Cons. 5 %	144778	40 —	Paredi *Luigina* di Pompilio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Brembate Sopra (Bergamo).	Paredi *Luigi-Antonio* di Pompilio, minore ecc. come contro.
»	22936	495 —	Rana Pietro fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Marchi *Anita* di Giuseppe, ved. di Rana Ernesto, domt. a Boffalora d'Adda (Milano).	Rana Pietro fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Marchi *Anna-Maria* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	466792	1600 —	*Naj* Oleari *Luigi detto anche Luigino* fu Carlo minore sotto la p. p. della madre Caramora Rita fu Paolo, domt. a Vigevano (Pavia).	*Nai* Oleari *Giuseppe-Paolo-Luigi* fu Carlo, minore ecc. come contro.
3,50 %	200878	28 —	Rossi *Marianna* fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Bianchi Pacifica ved. Rossi, domt a Pognana (Como).	Rossi *Maria-Teresa* fu Stefano, minore ecc. come contro.
3,50 % Cons. 5 %	792482 219506	105 — 5 —	Cerruti Elisa fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Rocca *Amelia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio, domt a Chiavari (Genova); con usufr. a Rocca *Amelia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio.	Cerruti Elisa fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Rocca *Amalia* fu Domenico, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Rocca *Amalia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio.
3,50 %	457775	332,50	Bacino *Vittoria-Filomena* fu Guido, moglie di Damiano Giovanni, domt. a Torino, vincolata.	Bacino *Maria-Vittoria-Filomena* fu Guido, moglie ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % » » » » »	548485 548486 548487 548488 548489 548490	425 — 140 — 425 — 140 — 425 — 140 —	Mazzaglia Giacinto, Mazzaglia Adele, Mazzaglia Nella fu Adriano, minori sotto la p. p. della madre *Segatori* Fortunata, domt. a Campagnano (Roma). La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vit. *a Segatori* Fortunata fu Ambrogio ved. Mazzaglia, domt. a Campagnano (Roma).	Mazzaglia Giacinto, Mazzaglia Adele, Mazzaglia Nella fu Adriano, minori sotto la p. p. della madre *Segatorri* Fortunata, domt. a Campagnano (Roma). La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vit. a *Segatorri* Fortunata di cui contro.
»	67739	435 —	*Valentin Giordani* fu Antonio, domt. a Guatemala.	*Valentini Valentino* fu Antonio, domt. come contro.
»	214216	500 —	*Leardi-Trigona* Ercole fu Giuseppe, domt. a Piazza Armerina (Caltanissetta).	*Leardo* Ercole fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe di Achille, domt. a Piazza Armerina (Caltanissetta).
»	463807	8590 —	*Leardi* Ercole fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, domt. a Piazza Armerina (Castrogiovanni)	
3,50 %	32597	87,50	Bossi *Barbara* fu Giacinto (Milano).	Bossi *Vincenza-Barbara-Maurizia-Costanza* fu Giacinto (Milano).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: **CIARROCCA.**

(6809)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1922, n. 1290, e successive aggiunte e modificazioni;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, modificato con i Regi decreti-legge 23 aprile 1931, n. 475, 5 novembre 1931, n. 1444, e 28 settembre 1933, nn. 1281 e 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933 e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto l'art. 2 del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X per la copertura dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda su carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero di grazia e giustizia e presentarla al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiedono, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio, con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto comunale. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

e) ritratto in fotografia formato visita, vidimato da un Regio notaro;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una Scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale; abbia prestato servizio militare come combattente; sia stato legionario fiumano.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà;

l) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

m) i coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superati gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabilito dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

Per coloro che risultino inscritti al P. N. F. o all'Avanguardia giovanile fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età, come sopra stabilito, è aumentato di anni quattro.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito ed in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Le donne sono escluse dal presente concorso

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzate. Quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 3 devono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo e gruppo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 ovvero irregolarmente o insufficientemente documentate. L'esclusione dal concorso è pronunciata con provvedimento insindacabile del Ministero.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*) salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero entro il termine successivo di trenta giorni a pena di inammissibilità.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nelle sedi e nei giorni che verranno fissati con successivo decreto e rifletteranno le seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e vertirà sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che — peraltro — tali materie costituiscono specifiche prove di esame.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerli.

Art. 7.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso, abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferme restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni); gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e i feriti per causa fascista, contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Roma, addì 17 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6869)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.